

Le misure per lo sport del Decreto “Sostegni”

Con il [Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021](#), il Governo ha approvato le misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate per la tutela della salute in considerazione dell'emergenza epidemiologica da *Covid-19* ancora in atto.

In sintesi le principali misure destinate al settore sportivo:

Indennità in favore dei lavoratori sportivi (art. 10, comma 10): vengono stanziati 350 milioni di euro in favore dei lavoratori sportivi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. **Si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.** La misura è stata rimodulata in modo da prevedere un **contributo forfettario basato sul reddito da lavoro sportivo**, percepito nell'anno 2019, dichiarato a [Sport e Salute](#) dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica.

Sono previsti i seguenti scaglioni:

- **euro 3.600** se i compensi da lavoro sportivo relativi all'anno fiscale 2019 **superano i 10.000 euro annui**;
- **euro 2.400** se i compensi sono compresi tra i 4.000 ed i 10.000 euro annui;
- **euro 1.200** se i compensi sono inferiori a euro 4.000 annui.

L'indennità è erogata da [Sport e Salute](#). Il numero stimato di beneficiari è circa 190 mila persone, cui si aggiungono le nuove domande.

Misure di sostegno ai lavoratori della montagna (art. 2): presso il Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un fondo di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in favore dei soggetti economici operanti negli sport invernali in montagna. In particolare, una percentuale non inferiore al 70% del finanziamento è destinata ai comuni montani che, nell'anno 2019, abbiano registrato presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019. La restante percentuale è distribuita agli altri comuni dei medesimi comprensori sciistici, ai maestri di sci iscritti agli albi e alle scuole di sci.

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art.1): il decreto stanza oltre 11 miliardi di euro per l'introduzione di una serie di misure a sostegno degli operatori economici (imprese, artigiani o professionisti) titolari di partita iva **con un fatturato inferiore ai 10 milioni** che abbiano avuto perdite a causa dell'epidemia, nel secondo periodo di imposta antecedente l'entrata in vigore del Decreto-Legge. Viene superato il sistema dei codici Ateco precedentemente utilizzato. La quantificazione degli indennizzi avviene mediante **comparazione del fatturato o dei corrispettivi medi dell'anno 2020 con quelli del 2019**; il contributo viene quantificato su una percentuale della differenza tra i due periodi e calcolato a seconda del volume dei ricavi o

compensi, privilegiando i soggetti più “piccoli”. Di questa misura potranno beneficiare gli operatori economici del settore sportivo, quali palestre o piscine costituite in forma societaria, o lavoratori sportivi titolari di partita IVA.

Alle misure specificamente indirizzate al mondo dello sport e agli operatori ad esso collegati, sono pertanto destinati circa 1 miliardo di euro. A queste vanno ad aggiungersi le somme destinate alla misura in favore dei titolari di partita Iva, operatori dello sport inclusi, e quelle destinate ad altre misure generali, come quelle previste per la riduzione delle bollette elettriche non ad uso domestico.

L'art. 30 del decreto-legge prevede infine la **modifica della decorrenza** delle misure previste dai [decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021 di riforma dello sport](#).

In particolare, il comma 7 proroga al 1 gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del [decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36](#), ad esclusione di quelle relative alla disciplina del lavoro sportivo, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il comma 8 proroga al 1 gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del [decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 37](#) recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Il comma 9 proroga al 1 gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38](#).

Il comma 10 proroga al 1 gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del [decreto legislativo 28 febbraio 2021,](#)

[n. 39.](#)

Il comma 11 proroga al 1 gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.](#)

Fonte: avviso del 23 marzo 2021 – Dipartimento dello Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri